



Coimisiún  
na Meán

# Progetto di codice della sicurezza online

Data di pubblicazione:  
27 maggio 2024

# Indice

## Parte A

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Ambito di applicazione e giurisdizione.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Scopo, preparazione e applicazione del codice.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Principi normativi pertinenti per il codice.....</b>	<b>5</b>
Obiettivi statutari generali e funzioni.....	6
<b>5. Strategia di conformità del commercio elettronico.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Norme statutarie.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Criticità.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Rinuncia.....</b>	<b>7</b>
<b>9. Conformità e applicazione.....</b>	<b>8</b>
<b>10. Obblighi ai sensi della direttiva sui servizi di media audiovisivi e della legge sulla sicurezza e la regolamentazione dei media online.....</b>	<b>8</b>
Misure appropriate.....	9

## Parte B

<b>11. Definizioni.....</b>	<b>12</b>
<b>12. Obblighi specifici dei servizi di piattaforma di condivisione video - Contenuto.....</b>	<b>17</b>
Termini e condizioni e obblighi connessi - Contenuto.....	17
Sospensione di account.....	18
Controllo dell'età e contenuti riservati a soli adulti.....	18
Classificazione del contenuto.....	19
Dibattito civico su questioni di interesse pubblico.....	19



<b>13. Obblighi dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video - Comunicazioni commerciali audiovisive.....</b>	<b>19</b>
Termini e condizioni e obblighi connessi - Comunicazioni commerciali audiovisive.....	19
Comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate dal servizio di piattaforma di condivisione video.....	19
Sospensione di account.....	20
Comunicazioni commerciali audiovisive commercializzate, vendute o organizzate dal servizio di piattaforma di condivisione video.....	21
Alcool.....	21
Dichiarazione di comunicazioni commerciali audiovisive per video generati dagli utenti.....	21
<b>14. Controlli parentali.....</b>	<b>22</b>
<b>15. Segnalazioni.....</b>	<b>23</b>
<b>16. Reclami.....</b>	<b>23</b>
<b>17. Obblighi dei prestatori di servizi di piattaforma di condivisione video - .....Altro</b>	<b>24</b>
Alfabetizzazione mediatica - Misure e strumenti.....	24
Dati personali - Bambini.....	24
Segnalazioni sulle misure.....	24



# Parte A

## 1. Introduzione

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 139K della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 2009, modificato dalla legge sulla regolamentazione dei media e la sicurezza online del 2022 (la "**legge**"), la Coimisiún na Meán (la **Commissione**) può redigere codici ("**codici della sicurezza online**") da applicare a determinati servizi online in conformità dell'articolo 139L della legge. In conformità dei suoi doveri e obblighi statutari ai sensi della legge, la Commissione ha redatto questo codice della sicurezza online (il "**codice**").
- 1.2. Il codice è suddiviso in due parti: **parte A** e **parte B**.
- 1.3. **La parte A** del codice definisce il contesto legislativo e normativo del codice e prevede gli obblighi generali dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video ai sensi dell'articolo 139K della legge e dell'articolo 28 ter della direttiva (UE) 2010/13 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808) (la "**direttiva sui servizi di media audiovisivi**" o la "**direttiva**"). Ciò include le misure che i fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video devono adottare, a seconda dei casi, per proteggere il pubblico in generale e i bambini.
- 1.4. **La parte B** del codice prevede obblighi più specifici per i fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video e stabilisce le misure appropriate che i fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video devono adottare per fornire la protezione dei minori e del pubblico in generale richiesta dall'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva e per conformarsi ai requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.
- 1.5. L'intero codice è vincolante per i servizi di piattaforma di condivisione video disciplinati dal codice. Le disposizioni del codice si applicano a tutti i servizi in oggetto. Ciò non impedisce alla Commissione, nel valutare l'osservanza del codice ai sensi del successivo articolo 9 del presente codice, di prendere in considerazione le dimensioni del servizio di piattaforma di condivisione video e la natura del servizio fornito.

## 2. Ambito di applicazione e giurisdizione

- 2.1. Il codice attua l'articolo 28 ter della **direttiva sui servizi di media audiovisivi** nello Stato.
- 2.2. Il presente codice si applica a tutti i servizi di piattaforma di condivisione video soggetti alla giurisdizione dello Stato ai sensi dell'articolo 2B della legge, ossia i servizi che rientrano nella categoria dei servizi online pertinenti designati dalla Commissione.



- 2.3. Il codice si applica ai servizi online denominati che sono stati designati dalla Commissione in conformità alla legge come servizi di piattaforma di condivisione video sotto la giurisdizione dello Stato.<sup>1</sup>

### **3. Scopo, preparazione e applicazione del codice**

- 3.1. Lo scopo del codice è dare attuazione all'obbligo della Commissione ai sensi dell'articolo 139Km paragrafo 3, della legge di utilizzare i suoi poteri per elaborare codici sulla sicurezza online al fine di garantire che i fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video:
- adottino misure adeguate per fornire le tutele di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva sui servizi di media audiovisivi, comprese le misure appropriate di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 3;
  - rispettino il requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi per quanto riguarda le comunicazioni commerciali audiovisive da essi commercializzate, vendute o organizzate; e
  - adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi per quanto riguarda le comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate dalle stesse, tenendo conto del controllo limitato che esercitano su tali comunicazioni.
- 3.2. La Commissione ha elaborato il codice tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 139M della legge e conformemente alle procedure di cui all'articolo 139N della legge.
- 3.3. La Commissione applicherà il codice ai servizi di piattaforma di condivisione video conformemente all'articolo 139L della legge.
- 3.4. Poiché il presente codice si applica ai servizi di piattaforma di condivisione video, la Commissione ha avviato consultazioni ai fini dell'articolo 139L e consultazioni ai fini dell'articolo 139N della legge.

### **4. Principi normativi pertinenti per il codice**

- 4.1. Nella sua interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente codice, la Commissione, conformemente ai suoi doveri di diritto pubblico, deve agire in modo lecito, razionale ed equo.

---

<sup>1</sup> Il registro dei servizi online designati come servizi di piattaforma di condivisione video è pubblicato dalla Commissione sul suo sito web: <https://www.cnam.ie/>.



Più nello specifico, la Commissione deve agire in conformità:

- dei suoi obiettivi statutari generali e delle sue funzioni ai sensi della legge;
- degli obiettivi statutari di cui all'articolo 28 ter della direttiva sui servizi di media audiovisivi; e
- dei diritti conferiti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo conto dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della legge del 2003 sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

### **Obiettivi statutari generali e funzioni**

- 4.2. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della legge prevedono che, nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione si adoperi per garantire il rispetto dei valori democratici sanciti dalla Costituzione, in particolare quelli relativi alla legittima libertà di espressione, e la tutela degli interessi del pubblico, compresi quelli dei minori, con particolare attenzione alla sicurezza dei minori.
- 4.3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della legge, la Commissione deve adoperarsi affinché le sue disposizioni regolamentari:
  - trattino il materiale del programma, i contenuti generati dagli utenti e altri contenuti dannosi o illegali;
  - tengano conto dei cambiamenti tecnologici e sociali;
  - operino in modo proporzionato, coerente ed equo.
- 4.4. L'articolo 7, paragrafo 3, della legge stabilisce che la Commissione, fra l'altro:
  - nell'esercizio delle sue funzioni, prende decisioni basate su dati concreti e promuovere decisioni basate su dati concreti da parte di coloro con cui si consulta;
  - incoraggia il rispetto delle disposizioni della legge, e delle disposizioni di qualsiasi codice, norma o altro strumento legale emanato in base ad essa, in qualsiasi modo la Commissione ritenga appropriato, compresa la pubblicazione di orientamenti sulle modalità di osservanza di tali disposizioni.
- 4.5. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della legge, nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione tiene conto: della sicurezza dei minori e delle politiche pubblicate del ministro per l'infanzia, l'uguaglianza, la disabilità, l'integrazione e la gioventù in materia; la regolamentazione del gioco d'azzardo e le politiche pubblicate del ministro della Giustizia in materia; il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale, e le politiche pubblicate del ministro dell'Ambiente, del clima e delle comunicazioni in materia; e ha pubblicato le politiche del governo in relazione a tali questioni.

## 5. Strategia di conformità del commercio elettronico

- 5.1. L'articolo 139ZF della legge impone alla Commissione di elaborare una strategia di conformità al commercio elettronico che definisca il suo approccio per garantire che i codici di sicurezza online, i materiali di orientamento in materia di sicurezza online e le comunicazioni consultive siano coerenti con gli articoli 4, 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).
- 5.2. Conformemente ai suoi poteri statutari e tenuto conto dei suoi obblighi statutari, la Commissione ha pubblicato la sua strategia di conformità in materia di commercio elettronico il 6 ottobre 2023. Una copia della strategia è disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo <https://www.cnam.ie>.
- 5.3. Nessuna disposizione del presente codice richiede o deve essere interpretata come un obbligo di sorveglianza generale delle informazioni trasmesse o memorizzate dai fornitori o l'adozione in generale di misure attive per individuare fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite in violazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

## 6. Norme statutarie

- 6.1. Il presente codice può essere accompagnato da norme statutarie emanate dalla Commissione ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 139Z della legge.

## 7. Criticità

- 7.1. Se una disposizione del presente codice è ritenuta illegale, invalida, vietata, non esecutiva o inapplicabile (in generale o rispetto a un particolare fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video) sotto qualsiasi aspetto, sulla base di qualsiasi legge (comprese la Costituzione e il diritto europeo), tale constatazione non pregiudicherà la legittimità, la validità, l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione del presente codice o di parte di esso, a meno che la constatazione non sia dichiarata applicabile a tale altra disposizione o parte di essa, o la stessa sia oggetto di un rimedio concesso da un tribunale.
- 7.2. Fermo restando quanto precede, tutte le altre disposizioni e/o parti del presente codice restano pienamente efficaci, applicabili ed esecutive. Nella misura necessaria, qualsiasi disposizione o parte del codice, dichiarata illegittima, non valida, vietata, inattuabile o inapplicabile, è separata dal codice.



## 8. Rinuncia

- 8.1. Il fatto che la Commissione non risponda o non commenti una presentazione, una valutazione, una proposta, una relazione, una dichiarazione di compatibilità o qualsiasi altro documento analogo ad essa presentato da un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video designato dalla Commissione ai sensi della legge non sarà considerato un'accettazione o un'approvazione del contenuto di qualsiasi parte dello stesso e non implicherà che il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video abbia adempiuto ai suoi obblighi ai sensi della legge e/o del codice.
- 8.2. Fatto salvo quanto precede, il fatto che la Commissione non risponda o non commenti un documento di questo tipo non creerà una preclusione nei confronti della Commissione, né costituirà una rinuncia da parte di quest'ultima a uno qualsiasi dei suoi poteri o diritti ai sensi della legge e/o del codice.

## 9. Conformità e applicazione

- 9.1. Ai sensi dell'articolo 139Q della legge, il mancato rispetto del codice da parte di un servizio di piattaforma di condivisione video costituisce una violazione ai fini della parte 8B della legge.
- 9.2. Nel valutare se un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video non abbia rispettato una disposizione del codice ai sensi dell'articolo 139Q della legge e/o qualsiasi misura esecutiva da adottare di conseguenza, la Commissione tiene conto del fatto che è stato dimostrato in modo soddisfacente per la Commissione che un obbligo o, nelle circostanze particolari, il rispetto di un obbligo ai sensi del presente codice non sarebbe praticabile o proporzionato nella sua applicazione al servizio di piattaforma di condivisione video, tenendo conto delle dimensioni del servizio di piattaforma di condivisione video e della natura del servizio fornito.
- 9.3. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video garantisce di disporre di sistemi e controlli per dimostrare la conformità agli obblighi contenuti nel presente codice.

## 10. Obblighi ai sensi della direttiva sui servizi di media audiovisivi e della legge sulla sicurezza e la regolamentazione dei media online

- 10.1. Ai sensi dell'**articolo 28 ter, paragrafo 1** della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dell'**articolo 139K** della legge, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video deve adottare misure adeguate per proteggere:
  - (a) i minori dai programmi, dai video generati dagli utenti e dalle comunicazioni commerciali audiovisive che possono compromettere il loro sviluppo fisico, mentale o morale, ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media



audiovisivi;

- (b) il pubblico in generale da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che contengano incitazioni alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo;
- (c) il pubblico in generale da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive con contenuti la cui diffusione costituisce un'attività penalmente rilevante ai sensi del diritto dell'Unione, vale a dire la pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, i reati di "pedopornografia" di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e i reati di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.

10.2. Ai sensi dell'**articolo 28 ter, paragrafo 2** della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dell'**articolo 139K** della legge, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video rispetta i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi per quanto riguarda le comunicazioni commerciali audiovisive commercializzate, vendute o organizzate da tale fornitore di piattaforma di condivisione video.

10.3. Ai sensi dell'**articolo 28 ter, paragrafo 2** della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dell'**articolo 139K** della legge, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video garantisce di adottare misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi per quanto riguarda le comunicazioni commerciali audiovisive che non sono commercializzate, vendute o organizzate da tale fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video, tenendo conto del controllo limitato esercitato da tale fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video su tali comunicazioni commerciali audiovisive.

10.4. Ai sensi dell'**articolo 28 ter, paragrafo 2** della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dell'**articolo 139K** della legge, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video garantisce di informare chiaramente gli utenti qualora i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate o il fornitore ne sia a conoscenza.

10.5. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10 del presente codice, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video deve, ai sensi dell'**articolo 139K**, attuare le misure di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 3, lettere da a) a j), della direttiva sui servizi di media audiovisivi, a seconda dei casi.

### **Misure appropriate**

10.6. Ai sensi dell'**articolo 139K, paragrafo 3**, della legge e dell'**articolo 28 ter, paragrafo 3**, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, un fornitore di servizi di piattaforma di

---

<sup>2</sup> La Commissione osserva e riconosce che il termine "materiale pedopornografico" è la descrizione più appropriata del contenuto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE. L'uso del termine "pedopornografia" è utilizzato in questo caso per rispecchiare le definizioni giuridiche contenute nella direttiva.



condivisione video adotta, se del caso, le seguenti misure per proteggere i minori e il pubblico in generale:

- (a) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video include e applica nelle proprie condizioni generali dei requisiti di servizio l'adozione di misure adeguate per proteggere il pubblico in generale e i minori dai contenuti di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva sui servizi di media audiovisivi;
- (b) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video include e applica nelle proprie condizioni generali del servizio i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi per le comunicazioni commerciali audiovisive che non sono commercializzate, vendute o organizzate dal fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video;
- (c) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video dispone di una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive, nella misura in cui gli utenti ne siano a conoscenza o si possa ragionevolmente supporre che lo siano;
- (d) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video istituisce e gestisce meccanismi trasparenti e di facile utilizzo che consentano agli utenti di una piattaforma di condivisione video di segnalare o segnalare al fornitore della piattaforma di condivisione video i contenuti di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva sui servizi di media audiovisivi forniti sulla sua piattaforma;
- (e) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video istituisce e gestisce sistemi che gli consentano di spiegare agli utenti del servizio quale effetto hanno avuto le segnalazioni di cui alla lettera d);
- (f) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video istituisce e gestisce sistemi di verifica dell'età per gli utenti delle piattaforme di condivisione video per quanto riguarda i contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;<sup>3</sup>
- (g) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video istituisce e gestisce un sistema di classificazione dei contenuti di facile utilizzo che consenta agli utenti della piattaforma di condivisione video di valutare i contenuti di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva sui servizi di media audiovisivi;
- (h) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video predisporre sistemi di controllo parentale sotto il controllo dell'utente finale per quanto riguarda i contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
- (i) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video istituisce e gestisce

---

<sup>3</sup> Ai fini della parte A, il termine "verifica dell'età" comprende misure efficaci di garanzia dell'età, compresa la stima dell'età. Una misura di garanzia dell'età basata unicamente sull'autodichiarazione dell'età da parte degli utenti del servizio non è una misura efficace conformemente a quanto disposto nella parte A.



procedure trasparenti, di facile utilizzo ed efficaci per il trattamento e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti del fornitore della piattaforma di condivisione video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

- (j) un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video fornisce misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizza gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

- 10.7. Qualora dovessero sorgere problemi sull'adeguatezza delle misure, spetterà alla Commissione determinare le stesse.
- 10.8. Ai sensi dell'**articolo 139K, paragrafo 3**, della legge e dell'**articolo 28 ter, paragrafo 3**, della direttiva, le misure appropriate adottate da un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video a norma della sezione 10.6 del presente codice sono misure che la Commissione ritiene praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni del servizio di piattaforma di condivisione video e della natura del servizio fornito. Ai fini della tutela dei minori, di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, i contenuti più nocivi sono soggetti a misure più rigorose.
- 10.9. Ai sensi dell'**articolo 139K, paragrafo 3**, della legge e dell'**articolo 28 ter, paragrafo 3**, della direttiva, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video non tratta a fini commerciali (quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata comportamentale) i dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori a norma dell'articolo 10.6, lettere f) e h).
- 10.10. Ai sensi dell'**articolo 139ZD** della legge e dell'**articolo 28 ter, paragrafo 7**, della direttiva, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video può prevedere meccanismi di ricorso extragiudiziale, compresa la mediazione, che siano disponibili per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e tale fornitore di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'applicazione dell'articolo 28 ter, paragrafi 1 e 3, della direttiva. Tali meccanismi possono consentire una composizione imparziale delle controversie e non privano l'utente della tutela giuridica offerta dal diritto nazionale. A scanso di equivoci, nessuna disposizione del presente codice pregiudica il diritto degli utenti di far valere i propri diritti dinanzi a un tribunale in conformità della legge.

## Parte B

### 11. Definizioni

**"Contenuto video per soli adulti":**

- contenuti video che consistono in materiale pornografico,
- contenuti video che consistono in rappresentazioni realistiche di, o degli effetti di, violenza grave o gratuita o atti di crudeltà.

**"Misura di garanzia dell'età":** un processo utilizzato per limitare l'accesso a un servizio o a particolari funzioni o contenuti di un servizio che comporta la stima o la verifica dell'età dell'utente.

**"Comunicazione commerciale audiovisiva":** una comunicazione commerciale costituita da immagini, sonore o non sonore, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, ad esempio, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti.

**"Comunicazioni commerciali audiovisive dannose per i bambini":**

- comunicazioni commerciali audiovisive che esortano direttamente i bambini ad acquistare o noleggiare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità,
- comunicazioni commerciali audiovisive che incoraggiano direttamente i minori a convincere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati,
- comunicazioni commerciali audiovisive che sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone,
- comunicazioni commerciali audiovisive che mostrano in modo irragionevole bambini in situazioni pericolose, e
- comunicazioni commerciali audiovisive di alcol destinate specificamente ai bambini.

**"Comunicazioni commerciali audiovisive dannose per il pubblico in generale":**

- comunicazioni commerciali audiovisive che pregiudicano il rispetto della dignità umana,
- comunicazioni commerciali audiovisive che includono o promuovono discriminazioni basate su: sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale,

- comunicazioni commerciali audiovisive che incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza,
- comunicazioni commerciali audiovisive che incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la tutela dell'ambiente,
- comunicazioni commerciali audiovisive su sigarette e altri prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquidi di ricarica,
- comunicazioni commerciali audiovisive che incoraggiano il consumo spropositato di bevande alcoliche,
- comunicazioni commerciali audiovisive su medicinali e cure mediche disponibili solo dietro prescrizione medica nello Stato,

**"Bambino/bambini"**: una o più persone di età inferiore ai 18 anni.

**"Contenuti indissociabili generati dagli utenti"**: contenuti generati dagli utenti comprendenti un testo, un simbolo, un'immagine o una didascalia che accompagnano un video generato dall'utente, a condizione che tale testo, immagine, simbolo o didascalia sia indissociabile dal video generato dall'utente.

**"Alfabetizzazione mediatica"**: la comprensione da parte del pubblico del materiale pubblicato su carta stampata, radiotelevisivo, online o altri media, compresa la comprensione di quanto segue:

- la natura e le caratteristiche del materiale pubblicato,
- le modalità di selezione o messa a disposizione del materiale per la pubblicazione,
- le modalità in cui gli individui e le comunità possono creare e pubblicare materiale e
- le modalità in cui l'accesso al materiale pubblicato è o può essere regolamentato.

**"Programma"**: un insieme di immagini in movimento con o senza audio che costituisce un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, all'interno di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, compresi lungometraggi, videoclip, eventi sportivi, commedie di situazione, documentari, programmi per bambini e fiction originali.

**"Comunicazioni commerciali audiovisive ristrette"**:

- (a) comunicazioni commerciali audiovisive contenenti incitamento alla violenza o all'odio diretto contro un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>4</sup>, vale a dire sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale.

<sup>4</sup> Compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'appartenenza alla comunità Pavee o alle comunità Rom.



- (b) comunicazioni commerciali audiovisive la cui diffusione costituisce:
  - (i) una pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541,
  - (ii) reato di "pedopornografia"<sup>5</sup> come stabilito all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
  - (iii) un reato in materia di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/JHA.

**"Contenuti generati dall'utente indissociabili e limitati"**: i contenuti generati dall'utente indissociabili che, insieme al video generato dall'utente a cui si riferiscono, sono:

- (a) contenuti indissociabili generati dagli utenti con il quale una persona maltratta o umilia un'altra persona,
- (b) contenuti indissociabili generati dagli utenti con cui una persona promuove o incoraggia un comportamento che caratterizza un disturbo dell'alimentazione o del comportamento alimentare,
- (c) contenuti indissociabili generati dagli utenti con i quali una persona promuove o incoraggia l'autolesionismo o il suicidio (inclusi contenuti video che incoraggino comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza dei minori, comprese sfide pericolose),
- (d) contenuti indissociabili generati dagli utenti con i quali una persona mette a disposizione conoscenze sui metodi di autolesionismo o suicidio (inclusi contenuti video che incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza dei minori, comprese sfide pericolose);

se nel caso delle lettere da a) a d) tali contenuti soddisfano il test di rischio come definito nel presente codice:

- (e) contenuti indissociabili generati dagli utenti contenenti incitamento alla violenza o all'odio diretti contro un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>6</sup>, vale a dire sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale,
- (f) contenuti generati dagli utenti indissociabili la cui diffusione costituisce una pubblica istigazione a commettere un reato di terrorismo ai sensi dell'articolo 5

<sup>5</sup> La Commissione osserva e riconosce che il termine "materiale pedopornografico" è la descrizione più appropriata del contenuto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE. L'uso del termine "pedopornografia" è utilizzato in questo caso per rispecchiare le definizioni giuridiche contenute nella citata direttiva.

<sup>6</sup> Compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'appartenenza alla comunità Pavee o alle comunità Rom.



della direttiva (UE) 2017/541,

- (g) contenuti indissociabili generati dagli utenti la cui diffusione costituisce un reato di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
- (h) contenuti indissociabili generati dagli utenti la cui diffusione costituisce un reato di razzismo e xenofobia ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/JHA.

**"Contenuti video limitati":**

- (a) contenuti video in cui una persona maltratta o umilia un'altra persona,
- (b) contenuti video in cui una persona promuove o incoraggia comportamenti che caratterizzano un disturbo dell'alimentazione o del comportamento alimentare,
- (c) contenuti video con i quali una persona promuove o incoraggia l'autolesionismo o il suicidio (inclusi contenuti video che incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza dei minori, comprese sfide pericolose).
- (d) contenuti video mediante i quali una persona mette a disposizione conoscenze sui metodi di autolesionismo o suicidio (inclusi contenuti video che incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza dei minori, comprese sfide pericolose).

se nel caso delle lettere da a) a d) tali contenuti soddisfano il test di rischio come definito nel presente codice.

- (e) contenuti video contenenti incitazioni alla violenza o all'odio rivolte a un gruppo di persone o a un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>7</sup>, vale a dire sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale.
- (f) contenuti video la cui diffusione costituisce:
  - (i) una pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541,
  - (ii) un reato di pedopornografia ai sensi del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
  - (iii) un reato in materia di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/JHA.

---

<sup>7</sup> Compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'appartenenza alla comunità Pavee o alle comunità Rom.



**"Test di rischio"**: i contenuti che comportano:

- (a) un rischio per la vita di una persona, o
- (b) un rischio di danno significativo alla salute fisica o mentale di una persona, se il danno è ragionevolmente prevedibile.

**"Tecniche subliminali"**: qualsiasi dispositivo tecnico che, utilizzando immagini di brevissima durata o con qualsiasi altro mezzo, sfrutta la possibilità di trasmettere un messaggio o influenzare in altro modo le menti dei membri di un pubblico senza che questi siano consapevoli o pienamente coscienti di ciò che è stato fatto.

**"Comunicazioni commerciali occulte"**: la rappresentazione in parole o immagini di beni, servizi, nome, marchio o attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in programmi in cui tale rappresentazione è intesa dal fornitore di servizi di media come pubblicità e può indurre in errore il pubblico sulla sua natura. Tale rappresentazione, in particolare, è considerata intenzionale se è effettuata a fronte di un pagamento o di un corrispettivo analogo.

**"Termini e condizioni e relativi obblighi"**: tutte le clausole, indipendentemente dal loro nome o dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi intermediari e i destinatari del servizio.

**"Contenuti generati dall'utente"**: i contenuti creati dall'utente di un servizio e caricati nel servizio da tale utente o da qualsiasi altro utente, qualora il servizio sia un servizio di piattaforma di condivisione video.

**"Video generato dall'utente"**: il contenuto generato dall'utente, costituito da una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua lunghezza, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video da tale utente o da qualsiasi altro utente.

**"Contenuto video"**:

- (a) un video generato dall'utente,
- (b) qualsiasi programma.

**"Servizio di piattaforma di condivisione video" :**

- un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in cui lo scopo principale del servizio o di una sua sezione dissociabile o di una funzionalità essenziale del servizio è dedicato alla fornitura al pubblico di programmi, video generati dagli utenti o entrambi, per i quali il fornitore della piattaforma di condivisione video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o educare, mediante reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma di condivisione video, anche mediante

mezzi o algoritmi automatici, in particolare mediante visualizzazione, etichettatura e sequenziamento.

**"Fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video"**: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video.

## 12. Obblighi specifici dei servizi di piattaforma di condivisione video - Contenuto

12.1. Fatta salva la generalità dei requisiti di cui all'articolo 10, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video adotta le seguenti misure specifiche.

### Termini e condizioni e obblighi connessi - Contenuto

12.2. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video include, nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio, restrizioni che impediscono agli utenti di: -

- caricare o condividere contenuti video soggetti a restrizioni quali definiti nel presente codice, e
- caricare o condividere contenuti limitati indissociabili generati dagli utenti, quali definiti nel presente codice.

12.3. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video include, nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio:

- (a) una restrizione che precluda il caricamento o la condivisione di contenuti video per soli adulti, come definito nel presente codice; o
- (b) una restrizione in base alla quale un utente che carica contenuti video per soli adulti, come definiti nel presente codice, debba classificare il contenuto come non adatto ai bambini utilizzando il meccanismo sviluppato dal fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video ai sensi dell'articolo 12.12.

12.4. Un servizio di piattaforma di condivisione video per il quale lo scopo principale del servizio, o una sezione dissociabile dello stesso, è dedicato alla fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi che consistono in contenuti video per soli adulti come definiti nel presente codice, dovrà includere, nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio, un requisito che precluda l'uso da parte dei bambini del servizio o della sezione dissociabile dello stesso, a seconda dei casi, e un obbligo per gli utenti adulti di garantire che i loro account sul servizio non siano utilizzati dai bambini.

12.5. Un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video include nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio l'obbligo per gli utenti di rispettare e non tentare di eludere gli obblighi di garanzia dell'età e di classificazione dei contenuti di cui agli articoli 12.11 e 12.12 del presente codice.



12.6. Il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video include nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio l'obbligo per gli utenti di rispettare e non tentare di aggirare i termini e le condizioni e i relativi obblighi di cui agli articoli da 12.2 a 12.5 del codice.

### **Sospensione di account**

12.7. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video deve applicare le disposizioni dei propri termini e condizioni e i relativi obblighi che danno attuazione alla presente sezione del codice e, se del caso e dopo aver emesso un avvertimento preventivo, sospendere per un periodo di tempo ragionevole la fornitura dei propri servizi agli utenti del servizio che hanno stabilito aver violato frequentemente i termini e le condizioni e i relativi obblighi del servizio di cui agli articoli da 12.2 a 12.5.

12.8. Nel decidere in merito alla sospensione, il fornitore dei servizi di piattaforma di condivisione video deve valutare, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se l'utente ha violato i termini e le condizioni e i relativi obblighi del servizio di cui agli articoli da 12.2 a 12.5, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni disponibili al fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video.

12.9. Nel decidere in merito alla sospensione, un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video tiene debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

12.10. Gli articoli 12.7, 12.8 e 12.9 si applicano solo nella misura in cui le conseguenze per l'utente non sono contemplate dalle misure adottate a norma dell'articolo 23 e dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

### **Controllo dell'età e contenuti riservati a soli adulti**

12.11. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video i cui termini e le cui condizioni non impediscono il caricamento o la condivisione di contenuti video esclusivamente destinati a un pubblico adulto, quali definiti nel presente codice, attua efficaci misure di controllo dell'età ai sensi del presente codice per garantire che i contenuti video esclusivamente per adulti non possano di norma essere visti dai minori. Una misura di controllo dell'età basata unicamente sull'autodichiarazione dell'età da parte degli utenti del servizio non è considerata una misura efficace ai fini del presente articolo.

## **Classificazione del contenuto**

- 12.12. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video i cui termini e le cui condizioni non impediscono il caricamento o la condivisione di contenuti video destinati esclusivamente a un pubblico adulto quali definiti nel presente codice istituisce un sistema di classificazione dei contenuti di facile utilizzo che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di valutare tali contenuti. Il meccanismo di classificazione dei contenuti consente agli utenti di valutare il contenuto come non adatto ai bambini perché i contenuti video sono adatti solo a un pubblico adulto, come definito nel presente codice, e di contrassegnare di conseguenza tali contenuti video per garantire la trasparenza per gli utenti che visualizzano tali contenuti.

## **Dibattito civico su questioni di interesse pubblico**

- 12.13. L'articolo 12 del presente codice non è interpretato quale preclusione al caricamento o alla condivisione di contenuti video che contengono immagini violente o angosianti, qualora tali contenuti siano stati caricati o condivisi come contributo a un discorso civico su una questione di interesse pubblico, a condizione che tali contenuti non possano essere normalmente visti dai bambini e che ciò sia ottenuto utilizzando misure appropriate per raggiungere questo risultato, come la classificazione dei contenuti, la garanzia dell'età o il controllo parentale.

## **13. Obblighi dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video - Comunicazioni commerciali audiovisive**

- 13.1. Fatta salva la generalità dei requisiti di cui all'articolo 10 del presente codice, i fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video adottano le seguenti misure.

### **Termini e condizioni e obblighi connessi - Comunicazioni commerciali audiovisive**

#### **Comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate dal servizio di piattaforma di condivisione video**

- 13.2. Il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video, nel caso di comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate da lui, include e applica nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio restrizioni che impediscono agli utenti di:
- caricare e condividere comunicazioni commerciali audiovisive dannose per il pubblico in generale ai sensi del presente codice,
  - caricare e condividere comunicazioni commerciali audiovisive dannose per i minori ai sensi del presente codice,



- caricare e condividere comunicazioni commerciali audiovisive soggette a restrizioni ai sensi del presente codice.
- 13.3. Il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video, nel caso di comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate da lui, include e applica nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio un requisito per garantire che le comunicazioni commerciali audiovisive come definite nel presente codice siano facilmente riconoscibili come tali.
- 13.4. Il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video, nel caso di comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate da lui, deve includere e applicare nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio una restrizione che precluda le comunicazioni commerciali audiovisive surrettizie come definite nel presente codice e l'uso nelle comunicazioni commerciali audiovisive di tecniche subliminali come definite nel presente codice.
- 13.5. Il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video include nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio l'obbligo per gli utenti di dichiarare quando caricano video generati dagli utenti che contengono comunicazioni commerciali audiovisive, per quanto gli utenti sappiano o possano ragionevolmente sapere.
- 13.6. Il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video include nei termini e nelle condizioni e nei relativi obblighi del servizio l'obbligo per gli utenti di rispettare e non tentare di aggirare i termini e le condizioni e i relativi obblighi di cui agli articoli da 13.2 a 13.5 del codice.

### **Sospensione di account**

- 13.7. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video deve applicare le disposizioni dei propri termini e condizioni e i relativi obblighi che danno attuazione alla presente sezione del codice e, se del caso e dopo aver emesso un avvertimento preventivo, sospendere per un periodo di tempo ragionevole la fornitura dei propri servizi agli utenti del servizio che hanno stabilito aver violato frequentemente i termini e le condizioni e i relativi obblighi del servizio di cui agli articoli da 13.2 a 13.5.
- 13.8. Nel decidere in merito alla sospensione, il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video deve valutare, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se l'utente ha violato i termini e le condizioni e i relativi obblighi del servizio di cui agli articoli da 13.2 a 13.5, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni disponibili al fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video.
- 13.9. Nel decidere in merito alla sospensione, un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video tiene debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà



fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

13.10. Gli articoli 13.7, 13.8 e 13.9 si applicano solo nella misura in cui le conseguenze per l'utente non sono contemplate dalle misure adottate a norma dell'articolo 23 e dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

### **Comunicazioni commerciali audiovisive commercializzate, vendute o organizzate dal servizio di piattaforma di condivisione video**

13.11. I fornitori di servizi di piattaforma di condivisione di video non commercializzano, vendono o organizzano:

- comunicazioni commerciali audiovisive dannose per il pubblico generale ai sensi del presente codice,
- comunicazioni commerciali audiovisive dannose per i minori ai sensi del presente codice, o
- comunicazioni commerciali audiovisive ristrette ai sensi del presente codice.

13.12. Nel caso di comunicazioni commerciali audiovisive commercializzate, vendute o organizzate da tale fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video, un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video garantisce che le comunicazioni commerciali audiovisive siano facilmente riconoscibili come tali.

13.13. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video non commercializza, vende o organizza comunicazioni commerciali audiovisive riparatate quali definite nel presente codice né include nelle comunicazioni commerciali audiovisive l'uso di tecniche subliminali ai sensi del presente codice.

### **Alcool**

13.14. Il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video non è obbligato a commercializzare, vendere o organizzare, e (nel caso di comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate da lui) non è obbligato a precludere le comunicazioni commerciali audiovisive per l'alcool, a condizione che tali contenuti non possano essere normalmente visti dai bambini e che ciò sia ottenuto utilizzando misure appropriate per raggiungere tali risultati, come la classificazione dei contenuti, la garanzia dell'età e i controlli parentali.

### **Dichiarazione di comunicazioni commerciali audiovisive per video generati dagli utenti**

13.15. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video predispone di una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali

contenuti video contengono comunicazioni commerciali audiovisive, nella misura in cui gli utenti sono a conoscenza o si può ragionevolmente prevedere che lo siano.

- 13.16. Se un utente ha dichiarato che un video generato dall'utente contiene comunicazioni commerciali audiovisive o se il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video è a conoscenza di tale fatto, il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video deve garantire che gli utenti del servizio siano chiaramente informati della dichiarazione o del fatto che il video generato dall'utente contiene comunicazioni commerciali audiovisive in modo trasparente per gli utenti del servizio.

## 14. Controlli parentali

- 14.1. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video i cui termini di servizio consentono l'utilizzo di utenti di età inferiore ai 16 anni (ossia 15 e meno) deve prevedere sistemi di controllo parentale sotto il controllo dell'utente finale per quanto riguarda i contenuti video e le comunicazioni commerciali audiovisive che possono compromettere lo sviluppo fisico, mentale o morale dei bambini.
- 14.2. I sistemi di controllo parentale assistono i genitori o i tutori nell'esercizio del loro giudizio su come proteggere al meglio lo sviluppo fisico, mentale e morale dei loro figli da contenuti video e comunicazioni commerciali audiovisive.

Tali sistemi svolgono almeno le seguenti funzioni: -

- i) consentire ai genitori o ai tutori di limitare a un minore la possibilità di visualizzare contenuti video caricati o condivisi da utenti sconosciuti al minore;
  - ii) consentire ai genitori o ai tutori di limitare la visione di contenuti video caricati o condivisi dal minore da parte di utenti sconosciuti al minore;
  - iii) dare ai genitori o ai tutori la possibilità di limitare a un minore la possibilità di visualizzare contenuti video o comunicazioni commerciali audiovisive sulla base di termini linguistici contenuti nella descrizione del video o della comunicazione commerciale o sulla base di metadati relativi alla comunicazione video o commerciale; e
  - iv) consentire ai genitori o ai tutori di stabilire limiti di tempo per la visione di contenuti video.
- 14.3. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video fornisce informazioni che spieghino agli utenti, compresi i minori, il funzionamento dei sistemi di controllo parentale.
- 14.4. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video richiama, con mezzi adeguati, l'attenzione degli utenti, compresi i minori, sui sistemi di controllo parentale che mette a disposizione.
- 14.5. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video garantisce che, qualora i sistemi di controllo parentale siano offerti come requisito ai sensi della presente sezione



del codice, tali sistemi siano forniti come opzione ai nuovi utenti al momento dell'iscrizione al servizio.

## 15. Segnalazioni

- 15.1. Un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video istituisce e gestisce meccanismi trasparenti e di facile utilizzo che consentano agli utenti di una piattaforma di condivisione video di segnalare o contrassegnare al fornitore di servizi di piattaforma di condivisione di video:
- contenuti video ristretti ai sensi del presente codice,
  - contenuti ristretti indissociabili generati dagli utenti, quali definiti nel presente codice,
  - contenuti video esclusivamente per adulti caricati o condivisi in violazione dei termini e delle condizioni e dei relativi obblighi del servizio definiti nel presente codice,
  - comunicazioni commerciali audiovisive dannose per il grande pubblico ai sensi del presente codice,
  - comunicazioni commerciali audiovisive dannose per i minori ai sensi del presente codice,
  - comunicazioni commerciali audiovisive ristrette ai sensi del presente codice,
  - comunicazioni commerciali audiovisive che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 12.6 e 13.6.
- 15.2. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione di video istituisce e gestisce sistemi che consentano ai fornitori di spiegare agli utenti della piattaforma di condivisione di video quale effetto hanno avuto la segnalazione e l'indicazione di contenuti utilizzando i meccanismi di segnalazione e di indicazione di cui alla presente sezione, ad esempio la rimozione di tali contenuti.
- 15.3. Quando informa un notificante della sua decisione in merito ai contenuti segnalati o contrassegnati, il fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video informa il notificante che può utilizzare le procedure di gestione dei reclami stabilite dal fornitore di servizi in conformità all'articolo 16 se non è soddisfatto della decisione e deve fornire agli utenti informazioni chiare e trasparenti sui sistemi di gestione dei reclami.

## 16. Reclami

- 16.1. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video stabilisce e opera procedure trasparenti, facili da usare ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami presentati dagli utenti al fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video in

relazione all'attuazione di misure relative alla garanzia dell'età, alla classificazione dei contenuti, ai controlli parentali e alla segnalazione.

- 16.2. Il requisito di cui all'articolo 16.1 esclude la gestione e la risoluzione dei reclami in relazione alle decisioni elencate all'articolo 20, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).
- 16.3. Le informazioni sulle procedure di gestione dei reclami devono essere ben visibili, accessibili e facilmente identificabili agli utenti del servizio di piattaforma di condivisione video.
- 16.4. I fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video gestiscono i reclami in modo diligente, tempestivo, non discriminatorio ed efficace.

## **17. Obblighi dei prestatori di servizi di piattaforma di condivisione video - Altro**

### **Alfabetizzazione mediatica - Misure e strumenti**

- 17.1. Ciascun fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video pubblica un piano d'azione che specifica le misure che adotterà per promuovere l'alfabetizzazione mediatica. Il piano è aggiornato annualmente.

### **Dati personali - Bambini**

- 17.2. Un fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video garantisce che i dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati da essi nell'attuazione degli obblighi di cui al presente codice relativi alla verifica dell'età e ai controlli parentali non siano trattati a fini commerciali, quali il marketing diretto, la profilazione e la pubblicità comportamentale mirata.

### **Segnalazioni sulle misure**

- 17.3. A norma dell'articolo 139K, paragrafo 6, della legge, ogni fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video fornisce alla Commissione, ogni 3 mesi o ad altri intervalli specificati dalla Commissione in generale o con riferimento a un particolare fornitore di servizi di piattaforma di condivisione video, secondo le modalità che saranno ulteriormente specificate dalla Commissione di volta in volta, una relazione sulla gestione da parte del fornitore di servizi delle comunicazioni degli utenti che sollevano reclami o altre questioni.

